ESUBERI DI GRUPPO: SI AVVICINANO LE SCADENZE!!

PUBBLICATE SULLA INTRANET AZIENDALE LE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO 11 APRILE 2013

Sono state pubblicate sulla intranet aziendale le "***Regole per l'applicazione del verbale di Accordo 11 aprile 2013***" riguardante i 600 nuovi esuberi dichiarati dall'Azienda, che saranno gestiti attraverso i **pensionamenti incentivati** ed i **prepensionamenti attraverso il Fondo di Solidarietà** (così detto Fondo Esuberi).

L'Accordo – già oggetto di una nostra circolare del 15 aprile 2013 - stabilisce precise scadenze entro le quali gli interessati potranno presentare le domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Visto l'avvicinarsi delle scadenze e le numerose richieste di chiarimento pervenute dai colleghi, riportiamo di nuovo il contenuto dell'Accordo con alcune ulteriori specifiche:

Parte A) DOMANDA DI PENSIONAMENTO INCENTIVATO – Scadenza 10 maggio 2013

Tutti i dipendenti di ogni ordine e grado (dirigenti compresi) che nel Gruppo Intesa risultano essere in possesso dei requisiti pensionistici A.G.O. (per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata) entro la data del 31 dicembre 2013 potranno fare domanda irrevocabile di pensionamento incentivato entro il 10 maggio 2013 utilizzando l'apposito modulo (allegato n.2 alle "*Regole per l'applicazione del verbale di accordo 11 aprile 2013*") da inviare, una volta compilato in tutte le sue parti, ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lorenteggio n.266 20152 Milano, anticipandone una copia via fax al n.011/0930765.

La data di risoluzione del rapporto di lavoro avverrà dal 1° luglio 2013 o - se successivo - dal giorno antecedente la maturazione del trattamento pensionistico.

A coloro che presenteranno volontariamente domanda di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 10 maggio 2013 sarà riconosciuto un incentivo pari al **75%** della **R**etribuzione **A**nnua **L**orda (RAL) a titolo di "*premio di tempestività*".

COLORO CHE NON FARANNO DOMANDA DI PENSIONAMENTO INCENTIVATO, PUR AVENDONE I REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013, SARANNO COMUNQUE COLLOCATI IN PENSIONE OBBLIGATORIAMENTE.

Parte B) DOMANDA DI PREPENSIONAMENTO CON ACCESSO VOLONTARIO AL FONDO ESUBERI – Scadenza 31 maggio 2013

Tutti i dipendenti di ogni ordine e grado (dirigenti compresi) che nel Gruppo risulteranno maturare i requisiti pensionistici A.G.O. (per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata) dal 1° gennaio 2014 a tutto il 30 settembre 2017 potranno fare domanda di accesso al fondo esuberi entro il 31 maggio 2013 utilizzando l'apposito modulo (allegato n.3 delle suddette "*Regole*") sempre da inviare, una volta compilato in tutte le sue parti, ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lorenteggio n.266 20152 Milano, anticipandone una copia via fax al n.011/0930765.

La data di accesso al Fondo Esuberi, con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, potrà avvenire - a discrezione dell'Azienda - in data: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio oppure 1° ottobre 2014 (termine ultimo). Agli interessati sarà corrisposto un incentivo a titolo di "*trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR*", pari al **10%** della **R**etribuzione **A**nnua **L**orda (RAL) oltre ad una eventuale maggiorazione **per chi maturerà la "*pensione anticipata*", con un'età inferiore ai 62 anni, pari a:**

- 5% della RAL in caso di riduzione complessiva della pensione* inferiore al 2%;
- 15% della RAL in caso di riduzione complessiva della pensione* fra il 2% ed il 5%;
- 25% della RAL in caso di riduzione complessiva della pensione* pari o superiore al 5%.

(*) Per i dettagli sul calcolo della "riduzione complessiva della pensione" vedere: parte D

Nei sei mesi antecedenti l'accesso al Fondo Esuberi tutti questi lavoratori saranno destinatari di un periodo di ***"solidarietà difensiva***", che comporterà la riduzione di orario/sospensione dell'attività per 12 giornate lavorative al mese. La parziale copertura economica di tali giornate avverrà con il ricorso alla parte ordinaria del Fondo di Solidarietà che eroga "mediamente" il 60% della retribuzione non percepita nonché la contribuzione correlata calcolata sulla retribuzione piena.
Modalità, tempi e criteri verranno concordati tra Lavoratore ed Azienda.

Inoltre, riguardo al **Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo** e alle **Condizioni bancarie e creditizie agevolate** saranno mantenute - fino alla data di pensionamento - le stesse condizioni riservate ai dipendenti in servizio.

Per quanto riguarda la **Previdenza Complementare a "*contribuzione definita*"** sarà riconosciuto all'interessato un ulteriore incentivo pari a quanto mensilmente ed ordinariamente versato dall'Azienda moltiplicato per il numero dei mesi di permanenza nel Fondo Esuberi. L'importo sarà "attualizzato" in base al Tasso ufficiale di riferimento e aggiunto alle competenze di fine rapporto e all'incentivo di cui sopra.

Come già precedentemente comunicato, il numero dei Lavoratori interessati all'uscita sarà di 600 unità, con precedenza a coloro che accederanno direttamente alla pensione *(parte A)*. Le domande di accesso al Fondo Esuberi *(parte B)*, quindi, saranno accolte nel limite che si determinerà sottraendo all'ammontare di cui sopra il numero degli aventi diritto alla pensione fino al 31 dicembre 2013.

Nel caso le domande di adesione al Fondo Esuberi risultassero in numero eccedente, verrà redatta un'apposita graduatoria - unica a livello di Gruppo – dei Lavoratori in base alla maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e – a parità di "maturazione del diritto" – alla maggiore età anagrafica.

Parte C) NUOVE ASSUNZIONI - Dal 1' gennaio 2014 si procederà a nuove assunzioni in numero pari alle risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute per i pensionamenti (un centinaio!).

Si farà riferimento agli ex Colleghi a tempo determinato che abbiano prestato oltre 9 mesi di servizio nel Gruppo senza riportare evidenze gestionali negative. **Gli ulteriori criteri che saranno presi a riferimento per l'individuazione del bacino di riferimento per le suddette assunzioni saranno oggetto di apposita informativa da parte aziendale presumibilmente nel prossimo mese di giugno**.

Ai nuovi assunti sarà riservato il trattamento retributivo previsto dall'art. 46 del CCNL vigente ed il contratto di riferimento sarà quello di apprendistato professionalizzante, tenuto conto dei requisiti soggettivi.

Parte D) CALCOLO RIDUZIONE COMPLESSIVA DELLA PENSIONE ANTICIPATA - La riduzione sulla pensione anticipata, che viene presa a riferimento dall'Accordo 11 aprile 2013 *(parte B)* per determinare la maggiorazione da applicare all'incentivo previsto a chi aderisce al Fondo Esuberi, è quella recentemente introdotta dalla "*Riforma Monti–Fornero*" che, oltre ad aver fissato requisiti più severi per l'accesso al pensionamento, ha previsto - per le sole pensioni anticipate e non quelle di vecchiaia - una penalizzazione sulla parte retributiva della pensione pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni. Tale penalizzazione sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non si applica a coloro che pur non avendo 62 anni di età anagrafica maturano il requisito anticipato ("*pensione anticipata*") entro il 31 dicembre 2017, purché l'anzianità contributiva utile al diritto derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, da periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto, chiariti gli aspetti normativi di cui sopra, ai fini del presente Accordo:

- **coloro che accedono ai prepensionamenti attraverso il fondo esuberi** *(parte B)*, con maturazione della pensione anticipata ad età inferiore a 62 anni, **sarà applicata la penalizzazione** calcolata sulla base dei criteri come meglio sopra riportati;
- diversamente **coloro che saranno pensionati** *(parte A)* attraverso i requisiti anticipati ("*pensione anticipata*") **non dovrebbero subire alcuna decurtazione dell'assegno pensionistico**, purché siano soddisfatti i previsti requisiti di esenzione.

!! ATTENZIONE !!

Fanno eccezione i colleghi *(sia della parte A che della parte B)* iscritti al FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (Fondo ex Esonerato a "*prestazioni definite*"), per i quali **l'eventuale penalizzazione calcolata al momento del pensionamento sarà a carico del fondo stesso**. Infatti la normativa Statutaria non lascia alcun dubbio in proposito, anche se ufficialmente il CdA del fondo - benché più volte sollecitato dal Consigliere Lanzini Massimiliano - non si è ancora espresso sull'argomento.

La FALCRI come già fatto in passato mette a disposizione dei colleghi i propri consulenti e le proprie strutture per le verifiche e i conteggi necessari che potrebbero essere utili per le scelte da fare.

Firenze, 3 maggio 2013 *La Segreteria*